



Pura, 29 novembre 2016  
Ris. mun. 479 del 28.11.2016

## **ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI**

Il Municipio di Pura richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 52 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear);

### **ORDINA**

#### **Articolo 1 – base legale**

La presente Ordinanza regola le competenze delegate dalla Lear e al RLear al Municipio, inoltre quelle delegate alla Cancelleria comunale in materia di esercizi pubblici.

#### **Articolo 2 - notifica**

Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi

Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati ed eventuali cambiamenti nel corso dell'anno vanno notificati con almeno 15 giorni di anticipo.

#### **Articolo 3 – orari di apertura/chiusura**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici sono quelli stabiliti dall'art. 16 cpv. 1 Lear (05.00 – 02.00).

Gli esercizi possono rimanere aperti oltre gli orari notificati, un'ora oltre l'orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l'orario di chiusura serale. In caso di chiusura ritardata, il gerente comunica tempestivamente la sua decisione alla Cancelleria comunale. L'annuncio dev'essere effettuato preferibilmente per email ed entro i limiti dell'art. 16 cpv. 1 Lear non costituisce una deroga (si vedano gli art.71 e 72 RLear).

#### **Articolo 4 – deroghe d'orario**

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dall'art. 16 cpv. 1 Lear. Le deroghe possono essere concesse dalla Cancelleria comunale fino al massimo di 1 ora oltre il limite dell'art.16 cpv. 1 Lear e per una sola sera. Per tutti gli altri casi la decisione spetta al Municipio.



Le richieste di deroga motivate devono pervenire alla Cancelleria comunale con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili in precedenza.

Il Municipio può concedere deroghe generalizzate a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (Carnevale, Vigilia di Pasqua, Festività del 1° agosto, Vigilia di Natale, San Silvestro, ecc.).

### **Articolo 5 – permessi speciali**

Le richieste di permessi speciali di cui all'art. 30 Lear vanno inoltrate al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo. Il gerente responsabile deve garantire la sua presenza sul posto e il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 73 cpv. 2 e 74 RLear (salvo lett. c).

I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 RLear. La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da una dichiarazione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 60 RLear.

### **Articolo 6 - tasse**

Le decisioni che prevedono deroghe di orario sono sottoposte al prelievo di una tassa di fr. 30. - per ogni ora concessa.

La tassa per la concessione di permessi speciali di cui all'art. 5 è soggetta al prelievo di una tassa base di fr. 50.-, più fr. 20. - per ogni giorno di attività.

In casi particolari di interesse pubblico, il Municipio può esentare il richiedente dal pagamento delle tasse.

### **Articolo 7 – musica e balli pubblici**

L'organizzazione di musica e balli occasionali negli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.

I richiedenti sono inoltre tenuti a rispettare l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, nonché il relativo Regolamento di applicazione cantonale (RL 11.3.2.1.4).

Eccezioni: non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

### **Articolo 8 – sanzioni e multa**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio nell'ambito delle sue competenze. La procedura e l'ammontare massimo della multa sono regolate secondo i dettami LOC.

### **Articolo 9 - revoca**

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali ed alle deroghe d'orario quando per ottenerle sono state fornite informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più attuali.

### **Articolo 10 – rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio (anche in materia contravvenzionale) è dato ricorso entro 30 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni della Cancelleria comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

### **Articolo 11 – entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

L'Ordinanza concernente le deroghe agli orari di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici dell'11 dicembre 1995 è abrogata.

Pubblicata all'albo comunale e sul sito del Comune dal 29 novembre 2016 all'13 gennaio 2017 (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

**Il Sindaco**  
Matteo Patriarca

**PER IL MUNICIPIO:**



**Il Segretario**  
Andrea Sciolli